

di là di alcune eccezioni, infatti, lo schema distingue in maniera piuttosto netta quattro diversi livelli della gestione aziendale:

1. la gestione *ordinaria*, che contiene tutti i costi e i ricavi collegati alle attività operative svolte con continuità dall'azienda (raggruppamenti A e B dello schema);
2. la gestione *finanziaria*, cui fanno capo i costi delle fonti di finanziamento utilizzate e i proventi derivanti dall'investimento delle disponibilità liquide (raggruppamento C);
3. la gestione *straordinaria*, che comprende tutti i ricavi e i costi collegati a operazioni che l'azienda non svolge con continuità o che, comunque, hanno carattere straordinario (raggruppamento E);
4. la gestione *fiscale*, che indica la quota del profitto aziendale assorbita dalle imposte sul reddito.

Tale distinzione, come è facile intuire, consente di comprendere in maniera rapida il contributo che ciascuna gestione ha dato alla formazione del risultato finale e di effettuare confronti con il passato, con il budget o con i concorrenti di riferimento²⁰.

A) Valore della produzione

Ogni azienda, in relazione al proprio settore di appartenenza e al livello di integrazione verticale scelto, acquista dall'esterno i fattori produttivi che non possiede all'interno (materie prime, componenti ecc.) e li trasforma in altri beni e servizi da vendere ai propri clienti. Il valore della produzione, come lascia chiaramente intendere la stessa definizione, rappresenta il valore contabile di tutto ciò che è stato prodotto dall'azienda in un determinato periodo, indipendentemente dal fatto che tale produzione sia stata venduta o meno.

Ovviamente, la parte di produzione venduta viene valorizzata al prezzo di vendita, quella non venduta, invece, al costo.

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Rappresentano la somma delle contropartite ricevute a seguito della vendita di merci e/o dell'erogazione di servizi nel periodo. Tale voce deve essere

²⁰ L'analisi gestionale del risultato economico sarà oggetto di approfondimento nei capitoli successivi.

espressa al netto di resi su vendite, abbuoni, premi e sconti di natura commerciale nonché delle imposte connesse alla vendita. Vanno compresi in tale voce di ricavi anche quelli inerenti la vendita occasionale di materiali, materie prime e semilavorati acquistati per la realizzazione della produzione.

2) **Variazione delle rimanenze in corso di lavorazione, semilavorati e finiti**
Questa voce esprime la differenza tra il valore contabile delle rimanenze esistenti alla fine del periodo (quale risultante dall'attivo dello stato patrimoniale dello stesso anno) e il valore delle rimanenze esistenti all'inizio del periodo (quale risultante dall'attivo dello stato patrimoniale dell'anno precedente).

Come si evince dalla definizione, la voce riguarda solo i prodotti in corso di lavorazione, i semilavorati e i prodotti finiti, ossia quelle voci su cui l'impresa ha svolto nel periodo una qualche attività di trasformazione. Non comprende, invece, le rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, che sono inserite come variazione dei costi di produzione (si veda più avanti il punto 11).

Tale voce può avere un valore positivo o negativo. Nel primo caso, vuol dire che le rimanenze finali hanno un valore superiore alle rimanenze iniziali, e che, quindi, l'azienda ha prodotto più di quello che ha venduto (il "di più", ovviamente, è stato versato a magazzino); nel secondo caso, invece, il fatto che le rimanenze finali siano inferiori a quelle iniziali dimostra che l'azienda ha venduto più di quanto prodotto (il "di più", in questo caso, è stato prelevato dal magazzino). L'importo è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9), cod. civ.). Esso, dunque, è influenzato sia dalle svalutazioni rispetto al costo (a meno che esse non assumano la natura di svalutazioni straordinarie, come si preciserà in prosieguo), sia da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo. Per una rassegna dei principali criteri e metodi di valutazione delle scorte si rimanda alla seconda parte del presente volume.

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

È una voce analoga a quella precedente; le rimanenze rilevanti, in questo caso, sono quelle dei lavori in corso su ordinazione che, come accennato in precedenza, sono i semilavorati delle aziende che producono su commessa.

11) Debiti tributari

In questa voce vanno inseriti i debiti verso l'amministrazione finanziaria dello stato diversi dal fondo imposte (per esempio saldo delle imposte di competenza dell'anno, IVA da versare ecc.).

12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

La voce riguarda i debiti maturati nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali per la parte di oneri sociali a carico dell'impresa e per le ritenute effettuate nei confronti dei dipendenti.

13) Altri debiti

La voce altri debiti ha un contenuto residuale rispetto alle altre voci elencate. Sono ricompresi i debiti nei confronti di amministratori e sindaci per emolumenti, di soci per dividendi e altri titoli, di obbligazionisti per interessi liquidati e per obbligazioni estratte. Sono altresì ricompresi i debiti verso dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato, liquidate ma non ancora corrisposte, i debiti per ferie maturate e per mensilità aggiuntive.

E) Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi possono essere assimilati a debiti in corso di liquidazione. Queste voci nascono a causa dello sfasamento temporale tra eventi economici (vendite o consumi di risorse) e finanziari (entrate o uscite di cassa).

Più specificatamente:

- i ratei passivi sono costi di competenza dell'esercizio ma liquidabili in esercizi successivi. A titolo di esempio, si ipotizzi che una impresa deve pagare, al 30 gennaio 2009, oneri finanziari (interessi passivi) trimestrali posticipati (periodo 1° nov. 2009-30 gen. 2010). Alla data di chiusura dell'esercizio 2009, cioè al 31/12/2009, sarà necessario apportare una scrittura di integrazione di costo (rateo passivo) pari ai 2/3 del valore complessivo degli oneri finanziari;

- i risconti passivi sono invece proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Si pensi, per esempio, alla riscossione anticipata di interessi trimestrali.

3.3 Le partizioni fondamentali del conto economico

Lo schema di conto economico previsto dalla normativa italiana a seguito dell'introduzione della IV direttiva Cee ha una forma di tipo "scalare". Evidenzia cioè, in un'unica colonna e con andamento progressivo, il modo in cui il risultato netto della gestione (utile o perdita) è stato prodotto. Più in particolare, lo schema prevede cinque raggruppamenti contraddistinti da lettere maiuscole ed evidenzia, oltre al risultato finale, due risultati intermedii di rilevante valore informativo (Figura 3.2). Ciascun raggruppamento contiene al suo interno ulteriori livelli di dettaglio contraddistinti, rispettivamente, da numeri arabi e lettere minuscole.

Prima di procedere all'analisi del contenuto dei singoli raggruppamenti, è interessante notare come questo schema, seppure di natura civilistica, fornisca delle informazioni rilevanti anche dal punto di vista gestionale. Al

Figura 3.2 - Il conto economico secondo la IV direttiva Cee

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Riguarda gli investimenti ammortizzabili non acquistati dall'esterno ma prodotti dalla stessa impresa servendosi di attrezzature, materiali e manodopera già a disposizione per le attività istituzionali della stessa. Come anticipato nella parte relativa alle immobilizzazioni, questi costi possono essere capitalizzati, ossia non considerati come componenti negativi dell'esercizio in corso, ma come elemento patrimoniale che darà luogo successivamente a costi frazionati nel tempo attraverso il processo di ammortamento. Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce del conto economico e vanno illustrati nella nota integrativa, così da conoscere distintamente il loro ammontare.

5) Altri ricavi e proventi

Si tratta di una voce residuale che comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie. In base ai principi contabili nazionali, documento n. 12 emesso dall'OIC, sono compresi in questa voce del conto economico, tra gli altri, i proventi delle gestioni accessorie specie di natura immobiliare quali fitti attivi, le *royalties* su marchi e brevetti, eventuali plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi, purché l'alienazione derivi dalla fisiologica sostituzione dei cespiti, altrimenti la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata nella apposita voce del conto economico E 20.

B) Costi della produzione

Questo raggruppamento contiene la sommatoria di tutte le risorse consumate per produrre il valore di cui al punto A). Si tratta di un elenco per natura dei vari elementi di costo raggruppati nelle seguenti voci.

-
 - 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- È il valore complessivo degli acquisti di beni effettuati dalla società.

7) Costi per servizi

È il valore complessivo degli acquisti di servizi effettuati nell'espletamento dell'attività ordinaria dell'impresa. Tali servizi possono essere di vario tipo: industriali e logistici (per esempio, lavorazioni esterne, manutenzioni, tra-

sporti), commerciali (per esempio pubbliche relazioni, pubblicità, organizzazione di fiere) o amministrativi (consulenze, spese postali, vigilanza, utenze, *management fees* corrisposte, nell'ambito dei gruppi, alla società controllante, compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni, costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese).

8) Costi per il godimento di beni di terzi

Contiene le voci relative all'utilizzo, da parte dell'azienda, di beni non di proprietà. Devono essere iscritti in questa voce i corrispettivi per il godimento di beni di terzi materiali e immateriali quali, per esempio, i canoni per l'affitto di azienda, per la locazione operativa e finanziaria di beni immobili e oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell'imposta di registro ecc.), le *royalties* per l'utilizzo di brevetti, marchi, *know-how*, *software*, concessioni ecc. Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili e immobili.

9) Costi per il personale

È l'insieme dei costi sostenuti dall'azienda per il personale dipendente. Comprende sia i salari e gli stipendi ivi incluso le quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e per ferie non godute, gli oneri sociali a carico dell'impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali e assicurativi, gli accantonamenti al fondo trattamento fine rapporto, gli accantonamenti ai fondi di quiescenza e simili, altri costi direttamente o indirettamente imputabili al lavoratore dipendente. Invece, i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione ("lavoro parasubordinato") vanno iscritti alla voce del conto economico B7, costi per servizi.

10) Ammortamenti e svalutazioni

Comprende tutte le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzate nel periodo. Per una rassegna dei principali criteri e metodi di ammortamento si rimanda alla seconda parte.

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Tale voce esprime la differenza tra il valore contabile delle suddette rimanenze all'inizio del periodo (quale risultante dall'attivo dello stato patrimoniale)

nale dell'anno precedente) e il valore contabile delle stesse alla fine del periodo (quale risultante dallo stato patrimoniale dell'anno).

Analogamente a quanto previsto nel punto 2 del valore della produzione, tale variazione può avere segno positivo o segno negativo. Nel primo caso vuol dire che le rimanenze iniziali sono superiori a quelle finali e che, quindi, l'azienda ha consumato più materiali di quelli che ha comprato nel periodo (il "di più", ovviamente, è stato prelevato dal magazzino); nel secondo caso, invece, il fatto che le rimanenze iniziali siano inferiori a quelle finali dimostra che l'azienda ha comprato nel periodo più materiale di quello che ha consumato per produrre (il "di più", in questo caso, è stato versato a magazzino). Per una rassegna dei principali criteri e metodi di valutazione delle scorte si rimanda al capitolo successivo.

12) Accantonamenti per rischi

Nei paragrafi dedicati al passivo dello stato patrimoniale sono stati descritti i fondi rischi e oneri. La voce accantonamenti per rischi rappresenta la quota accantonata nell'anno (esercizio) per la copertura di rischi futuri.

13) Altri accantonamenti

Sono accantonamenti diversi da quelli precedenti e finalizzati alla creazione di fondi particolari non aventi alcuna rilevanza fiscale.

14) Oneri diversi di gestione

Si tratta di una voce residuale destinata ad accogliere i costi di gestione ordinaria che non trovano esplicita collocazione nelle voci precedenti (per esempio, compensi ai sindaci, contributi versati per l'iscrizione ad associazioni di categoria ecc.).

.....

La *differenza tra valore e costi della produzione*, alla luce di quanto appena descritto, rappresenta il risultato della gestione ordinaria dell'impresa. Tale risultato, pur comprendendo la gran parte dei ricavi e dei costi, non rappresenta ancora il risultato economico finale del periodo. Quest'ultimo, infatti, è influenzato anche dai ricavi e dai costi collegati alla gestione finanziaria e alla gestione straordinaria nonché dalle conseguenze dell'applicazione delle norme che disciplinano l'imposizione fiscale sul reddito delle società.

C) Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari rappresentano, rispettivamente, i ricavi connessi agli investimenti di natura finanziaria (per esempio, depositi bancari, titoli di stato, partecipazioni) effettuati dall'azienda e i costi dei debiti onerosi (per esempio debiti bancari, debiti obbligazionari, mutui) contratti dall'azienda stessa in un dato periodo.

Nella normativa Italiana, in attuazione alla IV direttiva Cee, sono distinti nelle seguenti voci.

.....

15) Proventi da partecipazioni

Sono i dividendi delle partecipazioni detenute dall'azienda, siano esse iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante.

16) Altri proventi finanziari

Comprende tutti i ricavi di natura finanziaria diversi dai dividendi da partecipazioni (per esempio interessi bancari attivi, interessi da titoli di stato e obbligazioni ecc.).

17) Interessi e altri oneri finanziari

Questa voce accoglie tutti i costi delle fonti di finanziamento (per esempio interessi bancari passivi, interessi su mutui, interessi passivi su obbligazioni ecc.) con specifica e separata indicazione di quelli che scaturiscono da finanziamenti ottenuti da società controllate, collegate o controllanti.

.....

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Gli investimenti di natura finanziaria effettuati dalle aziende, oltre a generare rendimenti, come nel caso appena visto dei dividendi da partecipazioni, possono subire delle modifiche di valore. Il valore di una partecipazione, per esempio, potrebbe diminuire a seguito delle perdite di esercizio subite dalla società partecipata.

Quando il valore di una partecipazione aumenta, allora l'azienda ottiene un ricavo di natura finanziaria chiamato rivalutazione; viceversa, se il valore di una partecipazione diminuisce, l'azienda subisce un costo di natura finanziaria chiamato svalutazione.

Premesso che i casi in cui le aziende possono o devono effettuare queste rettifiche di valore sono espressamente stabiliti dal codice civile, ciò che

rileva in questo momento è che le conseguenze economiche delle rivalutazioni e delle svalutazioni degli investimenti finanziari vanno collocate in questo raggruppamento del conto economico²¹.

E) Proventi e oneri straordinari

Questo raggruppamento comprende tutti i ricavi e i costi collegati a operazioni che non appartengono all'attività ordinaria dell'azienda (il termine straordinario, quindi, non va inteso come eccezionale, ma va apprezzato in relazione all'attività tipica dell'azienda).

Le voci principali che appartengono a questa categoria sono le plusvalenze e le sopravvenienze attive, per quanto riguarda i proventi; le minusvalenze e le sopravvenienze passive, per ciò che concerne gli oneri.

Plusvalenze e minusvalenze si verificano quando l'azienda decide di vendere un bene di proprietà realizzando un prezzo diverso rispetto al valore contabile netto del bene ceduto. Per esempio, se l'azienda vende per due milioni di euro un fabbricato di proprietà iscritto a bilancio con un valore netto di un milione, realizza una plusvalenza di un milione (se, al contrario, lo vendesse per ottocentomila euro, realizzerebbe una minusvalenza di duecentomila). Ovviamente, perché la plusvalenza (o la minusvalenza) realizzata possa essere classificata come provento (onere) straordinario di reddito, è necessario che il bene venduto non sia oggetto dell'attività tipica dell'azienda; pertanto, se l'operazione sopra descritta fosse posta in essere da una società immobiliare, che fa della compravendita di fabbricati il proprio business ordinario, la plusvalenza realizzata verrebbe assimilata a un componente ordinario di reddito.

Il tutto merita una ulteriore riflessione. La straordinarietà, cui fa riferimento al legge, scaturisce sostanzialmente dalla correlazione della fonte del provento (o dell'onere) alla gestione atipica (accessoria).

Quindi, in una impresa industriale, la plusvalenza realizzata attraverso la vendita di un macchinario è assimilata a un provento ordinario (operativo) e non straordinario. Infatti, anche se sussiste l'eccezionalità della manifestazione, il macchinario è stato utilizzato nel ciclo produttivo, e quindi rappresenta comunque un'attività operativa, estranea alla gestione accessoria. Se invece la stessa impresa vendesse un fabbricato destinato a uso civile oppure una partecipazione azionaria non strategica, l'eventuale plusvalenza (o minusvalenza) realizzata rappresenterebbe un provento straordinario, in

²¹ Si rinvia alla seconda parte del presente volume la disamina delle rettifiche di valore secondo i principi contabili nazionali e internazionali.

quanto ottenuto da fonte extra-operativa (correlata cioè ad attività accessorie rispetto al business principale).

Nello specifico, con riferimento ai principi contabili nazionali di cui al documento 12, categorie di costi e ricavi straordinari includono, a titolo esemplificativo, gli oneri di ristrutturazioni aziendali, le plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria, plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria. Si precisa che le rivalutazioni delle partecipazioni iscritte nel conto economico in applicazione delle disposizioni sulla valutazione col metodo del patrimonio netto, non hanno natura straordinaria e vanno rilevate nella sezione rettifiche di valore delle attività finanziarie, così come precisato dal documento n. 21 dei principi contabili.

Le sopravvenienze attive e passive, invece, rappresentano rispettivamente ricavi e costi di natura straordinaria in quanto di competenza di esercizi precedenti. Esempi tipici di sopravvenienze attive sono il recupero di crediti svalutati in passato perché considerati inesigibili o i rimborsi non previsti maturati a qualsiasi titolo; esempi di sopravvenienze passive, invece, sono i danneggiamenti, di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni ecc.; oneri per multe, ammende e penalità originarie da eventi eccezionali, imprevedibili e occasionali; oneri da cause e controversie di natura straordinari non pertinenti alla normale gestione dell'impresa.

I saldi di cui ai punti C), D) ed E) vengono sommati alla differenza tra valore e costi della produzione e consentono di calcolare il risultato prima delle imposte. Tale risultato non va confuso con il così detto reddito imponibile, ovvero con il valore su cui andranno calcolate le imposte sul reddito delle società.

La base imponibile, infatti, emerge non da valutazioni di carattere civile, ma dall'applicazione delle norme fiscali che, su alcuni punti (per esempio sulla deducibilità di alcuni costi), possono essere difformi.

Le imposte sul reddito, una volta calcolate, vengono sottratte dal risultato prima delle imposte e portano alla determinazione dell'utile (o perdita) dell'esercizio.

3.4 Contenuti della nota integrativa

L'art. 2427 cod. civ., denominato "Contenuto della nota integrativa", elenca in modo corposo quanto deve risultare dal documento. Senza pretese di completezza per la quale si rinvia a quanto disposto dalla stessa legislazione vigente, gli aspetti più importanti oggetto di informativa nella nota integrativa sono:

1. i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio²², nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
2. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce di costo:
 - a) le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;
 - b) le acquisizioni e le riclassifiche tra le differenti voci;
 - c) le alienazioni avvenute nell'esercizio;
 - d) le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nel corso dell'esercizio;
 - e) il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3. la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento;
4. le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, in particolare per i fondi, ivi incluso il trattamento di fine rapporto, e per il patrimonio netto²³, con riferimento al patrimonio netto, la nota integrativa, deve indicare attraverso apposito prospetto e in modo analitico le voci di patrimonio netto, la loro origine oltre alla possibilità di utilizzazione;

²² Secondo il principio contabile nazionale 12 l'indicazione dei criteri di valutazione delle voci di bilancio deve concretizzarsi in una esauriente illustrazione dei criteri stessi adottati, in poche parole senza eccessi di dettaglio, ma neppure assenza della loro illustrazione, cosa che fra l'altro violerebbe il principio generale di chiarezza.

²³ Secondo il principio contabile nazionale n. 12 OIC, nell'ipotesi in cui tali variazioni siano particolarmente significative, si devono evidenziare nella nota integrativa i motivi che hanno determinato tali variazioni.

5. l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate²⁴;
 6. distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie²⁵;
 7. la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";
 8. l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, e quindi capitalizzati, distintamente per ogni voce;
 9. eventuali impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e sulla natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per una migliore valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, con indicazione di quelle relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Per quanto concerne le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, la nota integrativa deve fornire indicazioni, attraverso apposito prospetto:
 - del valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando dei tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti;
 - l'onere finanziario effettivo attribuibile a essi e riferibile all'esercizio;
 - l'ammontare complessivo dei beni, al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
- Con riferimento alla determinazione delle imposte, la nota integrativa deve indicare, attraverso apposito prospetto:

²⁴ È necessario indicare, per ciascuna di esse, la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito.

²⁵ Al punto 6-ter la nota integrativa dispone che si deve indicare l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine, distintamente per ciascuna voce.

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.

Non meno importanti sono le novità introdotte con il D.Lgs. n. 173/2008, emanato in recepimento della Direttiva n. 2006/46/CE, con il quale è stato ulteriormente ampliato il contenuto, già corposo, del documento in esame. I nuovi 22-*bis* e 22-*ter* del comma 1 dell'art. 2427 cod. civ., introdotti dal citato decreto, prevedono la necessità di fornire nella nota integrativa le informazioni relative sia con riferimento alle parti correlate²⁶ sia con riferimento alla natura e all'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale²⁷.

L'introduzione della nuova disposizione che richiede di indicare nella nota integrativa le informazioni relative alle parti correlate, ossia alle operazioni intervenute, tra l'altro, con amministratori e dirigenti e i familiari di questi, trova il suo fondamento nella necessità di uniformare il contenuto della nota integrativa di tutte le società di capitali a quello dei soggetti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali (IAS), già obbligati a tale adempimento nelle varie note informative al bilancio²⁸.

Per quanto concerne le parti correlate, nella nota integrativa vanno indicati, se l'operazione è rilevante oppure non è stata effettuata alle normali condizioni di mercato²⁹, l'ammontare dell'operazione intervenuta, la natura

²⁶ Si veda par. 1.6.

²⁷ Le medesime informazioni di cui al 22-*bis* e 22-*ter* devono essere fornite anche dalle società che redigono il bilancio consolidato.

²⁸ Si rinvia al capitolo 5 per le differenze e analogie dello schema di bilancio con i principi contabili internazionali.

²⁹ Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 173/2008, per "normali condizioni di mercato" non dovrebbero intendersi solo quelle attinenti al prezzo dell'operazione ma anche alle motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate, anziché con terzi.

del rapporto³⁰, nonché ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio, quali, per esempio, garanzie richieste o ricevute. Quindi, in virtù delle novità introdotte dal decreto in oggetto, una società che, per esempio, dà in locazione o vende un immobile a un dirigente della società per un corrispettivo rilevante, non corrispondente al valore di mercato, dovrà indicare i dati dell'operazione nella nota integrativa.

I dati possono essere aggregati, salvo che la loro separata indicazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle predette operazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Per quanto concerne gli "accordi fuori bilancio"³¹, nella nota integrativa è necessario indicarne l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico, nella misura in cui i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e/o nel caso in cui la loro indicazione sia necessaria al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società. La significatività va valutata sulla base di quanto affermato dai principi contabili internazionali, secondo cui «per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente».

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, le predette informazioni possono essere limitate rispettivamente:

- alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti e con i membri degli organi di amministrazione e controllo;
- alla natura e all'obiettivo economico relativamente agli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale, senza necessità di ulteriori specificazioni.

³⁰ Per esempio, se trattasi di vendita o locazione.

³¹ Secondo quanto precisato nella relazione al D.Lgs. n. 173/2008 in esame, «gli accordi fuori bilancio possono essere associati alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (*special purpose entities* - SPE) e attività *off-shore* destinate a perseguire tra l'altro obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Esempi di tali accordi comprendono disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da un contratto di *factoring pro solvendo*».